



**ORIGINALE**

10325/2014

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Trattamento  
dati  
personali

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 26839/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 10325

Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO - Presidente - Rep. C.1.  
Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Rel. Consigliere - Ud. 18/02/2014  
Dott. DANILO SESTINI - Consigliere - PU  
Dott. LINA RUBINO - Consigliere -  
Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 26839-2010 proposto da:

**RA** **X** , elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA RENATO FUCINI 63, presso lo  
studio dell'avvocato MONTANARO CARLA, rappresentata e  
difesa dall'avvocato PIROZZI GIAMPIETRO giusta  
procura speciale a margine;

- **ricorrente** -

2014

**contro**

426

**P** SPA IN LIQUIDAZIONE (già **P**  
SPA) **X** , in persona del liquidatore  
pro tempore Dott. **AB** , elettivamente

*Cal*

domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 330,  
presso lo studio dell'avvocato IASEVOLI MARIA  
ASSUNTA, rappresentata e difesa dagli avvocati  
ROBERTO MECONI, IASEVOLI DOMENICO giusta procura  
speciale alle liti in calce;

- **controricorrenti** -

**nonchè contro**

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 20367/2010 del TRIBUNALE di  
BOLOGNA, depositata l'08/04/2010, R.G.N. 20329/2008;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott.  
ANNAMARIA AMBROSIO;  
udito l'Avvocato MICHELE BASILE per delega;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso;



**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza in data 8 aprile 2010, il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda proposta da **AR** nei confronti della **P** s.p.a. per il risarcimento dei danni che l'attrice assumeva di aver subito in conseguenza dell'illecito trattamento dei dati personali, consistito nella mancata cancellazione dai sistemi di informazione creditizia delle segnalazioni a suo carico.

Il Tribunale ha ritenuto che la segnalazione del nominativo della ricorrente al CRIF fosse ascrivibile a un singolare caso, non solo di omonimia, ma anche di omocodia, essendovi due persone differenti, con lo stesso nome, **AR**, entrambe nate in Francia e nella stessa data, il 26 giugno 1960, alle quali era stato assegnato il medesimo numero di codice fiscale; ha, altresì, osservato che la **P** si era attivata con la necessaria diligenza anche dopo la prima doglianza della **R**, dal momento che dalla documentazione trasmessale non era dato ravvisare la peculiarità del caso e che solo, dopo più accurati e approfonditi controlli sul codice fiscale, la società aveva potuto avere la certezza della omonimia e omocodia, provvedendo di conseguenza a richiedere la cancellazione della segnalazione, peraltro prima dell'instaurazione del giudizio. Ciò escludeva che potesse trovare accoglimento la pretesa di risarcimento del danno, peraltro sfornito di ogni riscontro probatorio, neppure documentale.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione **AR**, svolgendo tre motivi.



Il ricorso è stato notificato al Garante per la protezione dei dati personali.

Ha resistito la P s.p.a, depositando controricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare occorre rilevare l'inammissibilità del controricorso, che ne preclude il relativo esame, in quanto notificato in data 17.06.2011 oltre il termine di cui all'art.370 cod. proc. civ. decorrente dalla notifica del ricorso che, nella specie, come riconosciuto nello stesso controricorso (cfr. pag.1), si è perfezionata in data 12.11.2010.

2. Sempre in via preliminare va evidenziata l'irrilevanza dei quesiti di diritto formulati dalla parte ricorrente, atteso che la sentenza impugnata è stata depositata in data 08.04.2010, quindi dopo l'espressa abrogazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ. (che ne prevedeva la formulazione) disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) giusta la norma transitoria dettata dalla stessa L. del 2009, art. 58, comma 5 secondo cui *«le disposizioni di cui all'art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»*.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt. 23 e 7 co. 2 lett. b) e comma 4 lett.

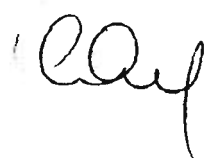
a> del d.Lgs. n. 196/2003, sotto il profilo della responsabilità della P , quantomeno dal momento della richiesta di cancellazione. Al riguardo parte ricorrente deduce l'illegittimità del trattamento dei dati di persona diversa dall'interessato, ancorchè omonima e omocodica ed osserva che - anche a ritenere astrattamente "scusabile" il trattamento da parte della P "in prima battuta" - non altrettanto potrebbe dirsi per il comportamento tenuto dalla società una volta che è stata informata della possibilità dell'errore.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt. 15 e 117 d. Lgs. n. 196/2003 sotto il profilo che non era sufficiente a mandare esente da responsabilità la P la circostanza che avesse usato "la normale diligenza", occorrendo dare la prova del caso fortuito o della forza maggiore. Al riguardo parte ricorrente lamenta che non sia tenuto conto del carattere oggettivo della responsabilità ex art. 2050 cod. civ. e deduce che faceva carico alla società predisporre «*misure idonee atte a rilevare la sussistenza di un errore di persona*»

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Al riguardo parte ricorrente lamenta che la decisione impugnata contenga una motivazione inesistente, o comunque, insufficiente o gravemente contraddittoria in ordine agli oneri probatori gravanti sulle

parti; e ciò vuoi per avere ritenuto che la società non fosse in grado di rilevare l'errore con la normale diligenza, senza considerare che essa ricorrente aveva trasmesso alla P una copia della propria carta di identità che era sufficiente a evidenziare la diversità di persona; vuoi per avere, di fatto, riconosciuto l'illiceità del trattamento, evidenziando l'avvenuta richiesta di cancellazione della segnalazione; vuoi, ancora, per non avere verificato il mancato assolvimento dell'onere probatorio, facente carico alla P , di dimostrare di aver impiegato ogni misura idonea a evitare il danno, mentre per il danneggiato «è sufficiente dare conto del fatto che il danno è conseguenza dell'attività pericolosa».

3. Osserva il Collegio che i motivi si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, muovendo, tutti, dal postulato di fondo che lo scrutinio in ordine alla liceità del "trattamento" - attuato, nello specifico, mediante trasmissione ad un gestore privato di dati, il C s.p.a., utilizzato dagli istituti di credito come canale informativo circa l'affidabilità dei soggetti che richiedono di accedere al credito - sia avvenuto adoperando, come parametro esclusivo di valutazione, un criterio di "normale diligenza" inadeguato agli effetti dell'art. 2050 cod. civ., in tal modo dispensando la resistente dall'onere della prova a suo carico e, comunque, tralasciando di considerare che la P era stata messa in grado di verificare dalla stessa R l'errore di persona in cui era incorsa.



Nessuno dei motivi coglie nel segno.

3.1. In punto di diritto si osserva che l'annotazione del nominativo presso le banche dati private rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 11 del d.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, in forza del quale il trattamento dei dati personali deve essere effettuato con diligenza - dovendo, in particolare, i dati essere «*trattati in modo lecito e secondo correttezza*» (lett. a) - e deve, altresì, rispondere a requisiti di esattezza e di aggiornamento (lett. c).

Ciò posto, ritiene la Corte che la decisione impugnata abbia, correttamente, distinto due momenti - quello della segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie e quello, successivo all'opposizione dell'odierna ricorrente, di richiesta di cancellazione della segnalazione - pervenendo al rilievo dell'esonero della responsabilità attraverso argomentazioni succinte, ma comunque, complete e improntate a retti criteri logici e giuridici. In particolare, il Tribunale - pur senza enunciare formalmente il canone della responsabilità di cui all'art. 2050 cod. civ. - da un lato, ha dato conto dell'avvenuta valutazione del comportamento tenuto dal gestore dei dati personali alla stregua dei principi ricavabili dalla norma citata, nella sostanza parafrasandone il contenuto, laddove ha evidenziato che l'odierna resistente mantenne «*una condotta volta ad evitare danno alcuno*»; dall'altro, ha motivato siffatta valutazione, con il rilievo dell'assoluta singolarità della situazione, per essere stata la segnalazione al C «*provocata dalla omonimia e omocodia di due soggetti differenti*» e per essere stato il

comportamento tenuto dalla P , successivo all'opposizione della R , improntato alla dovuta diligenza, attuando la verifica dei dati e la cancellazione nel lasso di tempo necessario per i controlli del caso.

Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il parametro di valutazione della responsabilità non è quello dell'ordinaria diligenza, bensì quello previsto per "le attività pericolose", richiamato dall'art. 15 del d.Lgs n. 196 del 2003 (Codice della privacy), atteso che il Tribunale non ha affatto ritenuto che fosse sufficiente la prova negativa da parte della P di non avere commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma, al contrario, ha ritenuto che fosse stata fornita la prova positiva di avere impiegato ogni cura o misura atta a impedire l'evento dannoso, implicitamente, ma inequivocabilmente assimilando al fortuito l'assoluta peculiarità della situazione di omonomia e omocodia verificata nel caso concreto.

E' il caso di precisare, a tal riguardo, che le contestazioni sollevate dal difensore, in sede di discussione orale, in punto di effettiva coincidenza dei codici fiscali del soggetto reale destinatario del trattamento e dell'odierna ricorrente, non sono scrutinabili in questa sede, vuoi per l'inammissibile tardività con cui sono state svolte, vuoi per la stessa perplessità del rilievo alla luce del tenore del ricorso dove il dato dell'omocodia non è mai posto in dubbio, vuoi ancora perché profilano un errore percettivo, come tale sindacabile solo come errore revocatorio.

3.2. Escluso l'*error in iudicando*, sotto il diverso profilo

del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si osserva che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo qui applicabile anteriore all'ultima modifica apportata con d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in L. n. 134 del 2102) può ravvisarsi solo se nel ragionamento del Giudice di merito sia rinvenibile il mancato od insufficiente esame dei punti rilevanti della controversia, rappresentati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tali da precludere l'individuazione dell'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione. Non può siffatto vizio concretizzarsi, invece, nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove fornito dal Giudice di merito rispetto a quello prospettato dalla parte, atteso che spetta solo all'organo giudicante individuare le fonti del proprio convincimento, sì da valutare le prove, controllandone l'attendibilità e scegliendo di dare prevalenza ad alcune rispetto alle altre. La Corte di legittimità, pertanto, non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, dovendosi limitare a controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione offerti dal Giudice di merito (*ex plurimis*, Cass. 04 ottobre 2011, n. 20310).

Nel caso di specie gli argomenti di parte ricorrente non rivelano alcun elemento scardinante nel processo argomentativo della decisione impugnata. Piuttosto, la sintesi dei motivi sopra riportata evidenzia, come la ricorrente, focalizzando

l'attenzione sul momento della richiesta di cancellazione, sovrapponga e confonda due momenti che, nella decisione impugnata, sono logicamente distinti, per evidenziare - quanto al trattamento - come esso non fosse addebitabile alla P , essendo una mera conseguenza della situazione di omonimia e omocodia e - quanto alla cancellazione - come essa fosse avvenuta con la tempistica resa necessaria dalla peculiarità del caso.

Le valutazioni espresse sono di stretto merito e non sono sindacabili, come tali, in questa sede, giacchè i motivi di cui all'art. 360 cod. proc. civ. non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dati dal Giudice del merito rispetto a quello previsto dalla parte.

4. Non si ritiene superfluo aggiungere con riguardo all'altro argomento, concernente il mancato riscontro probatorio del danno posto a fondamento della pretesa - svolto nella decisione impugnata in via suppletiva, ma di per sé idoneo a sorreggere la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria - che l'argomento resiste alla critica della ricorrente, secondo cui per il danneggiato sarebbe stato sufficiente *«dare conto del fatto che il danno è conseguenza dell'attività pericolosa»*.

La tesi difensiva - che, nella sostanza, profila un danno *in re ipsa*, da risarcire a prescindere da un pregiudizio effettivo - confonde, in realtà, il danno cagionato dal trattamento dei dati personali con l'evento, che viceversa è un elemento del fatto produttivo del danno. Essa risulta, altresì, manifestamente infondata alla luce dell'insegnamento

delle SS.UU. (sentenze n 26972-26973-26974-26975 del 2008) che, con specifico riguardo al danno non patrimoniale, hanno affermato che questo costituisce sempre danno-conseguenza e necessita, come tale, di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato.

In definitiva il ricorso va rigettato.

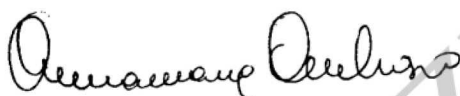
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, avuto riguardo alla rilevata inammissibilità del controricorso e non avendo parte intimata neppure partecipato all'udienza collegiale.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Roma 18 febbraio 2014

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 13 MAG. 2014  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

